




SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA  
IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE  
TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO  
E  
LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA



# IL MINISTERO DELL'INTERNO

E

## LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

- VISTA la legge Costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 recante “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- VISTA la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza” e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA la legge 7 marzo 1986, n. 65, recante “Legge quadro sull’ordinamento della Polizia Municipale”;
- VISTO l’art. 16-quater della legge 19 marzo 1993, n. 68, recante “Conversione in Legge con modificazioni, del Decreto Legge 18 gennaio 1993, n. 8, recante Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica” e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, recante “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO l’art. 31, comma 7 lett. b, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2003);
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;

- VISTO l'art. 1, comma 439, delle legge n. 296 del 27 dicembre 2006, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2007)";
- VISTO il decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
- VISTA la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica";
- VISTO l'art. 7 del DPCM del 12.09.2000, recante "Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni ed agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di Polizia Amministrativa", ai sensi del quale sono previste forme di collaborazione, in via permanente, tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, per il perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza delle città e del territorio extraurbano e di tutela dei diritti di sicurezza dei cittadini;
- VISTO il Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza;
- VISTA la legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 29 aprile 2009, n. 9. recante "Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale";
- VISTA l'Intesa istituzionale di programma stipulata tra il Governo della Repubblica e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 9 maggio 2001;
- PRESO ATTO dei positivi risultati raggiunti con il primo protocollo d'intesa, sottoscritto il 27 marzo 2007;
- CONSIDERATA l'esigenza di convenire alla stipula di un secondo Protocollo d'intesa in materia di politiche integrate di sicurezza urbana diretto a perfezionare la collaborazione e le sinergie di sicurezza tra lo Stato e la Regione

Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito delle rispettive attribuzioni;

RITENUTO

di dare attuazione alla predetta esigenza attraverso l'individuazione di progetti afferenti la formazione e l'aggiornamento professionale congiunto, la prevenzione sociale e le intese locali in materia di sicurezza integrata, il supporto all'attività decisionale, le sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale nonché la dislocazione coordinata dei presidi.

Tutto ciò premesso e considerato, stipulano il seguente

## SECONDO PROTOCOLLO D'INTESA

### IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE

tra il Ministro dell'interno e il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

#### Articolo 1

*(Oggetto del Protocollo d'Intesa)*

1. Oggetto del Protocollo d'Intesa è l'individuazione dei progetti di sicurezza integrata che il Ministero dell'interno e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito denominati Parti) si impegnano a realizzare, nell'ambito delle proprie attribuzioni, anche con la collaborazione degli Enti Locali interessati.

#### Articolo 2

*(Efficacia delle premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'Intesa.

#### Articolo 3

*(Progetto 1. Attività di formazione e di aggiornamento professionale congiunto)*

1. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare progetti in tema di formazione nonché di aggiornamento professionale congiunto del personale delle Forze di Polizia e dei Corpi della Polizia locale.
2. Le iniziative di cui sopra sono finalizzate ad assicurare la formazione del personale della Polizia locale, conformemente al piano formativo di cui all'art. 20, comma 7, della L.R. n. 9/2009.

Le modalità organizzative, gli oneri e i contenuti della formazione per il personale dei Corpi della Polizia locale nonché l'attività di mantenimento nell'uso delle armi sono definiti con apposite convenzioni attuative da stipularsi tra i competenti Organismi delle Forze di polizia e il Direttore della Scuola per la Polizia locale del Friuli Venezia Giulia.

3. Allo scopo di migliorare la professionalità di tutti gli operatori per creare le condizioni per una sempre maggiore sinergia - nel quadro delle iniziative in tema di sicurezza integrata - si svolge l'aggiornamento professionale congiunto, volto ad approfondire le tematiche relative a: polizia di prossimità; interconnessione delle sale operative; concorso nei servizi di controllo del territorio da parte della polizia locale; controllo del territorio ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica; utilizzo della videosorveglianza; nuove fenomenologie criminali e, più in generale, fattispecie delittuose che destano maggiore allarme sociale nella Regione; comunicazione e diffusione della cultura della legalità; modalità di raccolta dei dati afferenti il disordine urbano e gli episodi di inciviltà; disciplina dell'immigrazione; sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai cantieri edili; contraffazione di documenti; problematiche concernenti i minori; controllo degli esercizi pubblici; associazionismo antiracket e antiusura.

Altri temi possono essere concordemente individuati dalle Parti.

Inoltre, nell'ottica di favorire la più ampia partecipazione degli operatori, potranno convenire di elaborare annualmente la programmazione di seminari, tavole rotonde e conferenze su base provinciale o regionale, tenendo conto delle attività formative in essere e utilizzando, oltre le strutture regionali, provinciali e comunali - in accordo con gli Enti Locali - anche la Scuola Allievi Agenti della Polizia di Stato di Trieste ed eventuali sedi delle Forze di polizia.

I costi per la partecipazione dei singoli operatori sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

#### Articolo 4

##### *(Progetto 2. Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata)*

1. Nell'ambito dell'attività di cooperazione interistituzionale le Parti si impegnano, secondo le rispettive competenze, a promuovere Patti locali per la sicurezza, al fine di favorire il raccordo tra le progettualità promosse dagli enti locali con gli interventi di pertinenza della autorità provinciale di pubblica sicurezza.

2. Le intese locali di cui al comma 1 indicano le modalità con cui la Regione concorre al sostegno delle progettualità da realizzare anche in accordo con quanto previsto dal Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 4 della L.R. n. 9/2009.
3. I patti locali, esaminati in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sono finalizzati alla realizzazione di politiche e interventi integrati sul piano della prevenzione sociale, situazionale e comunitaria.
4. Avuto riguardo alle singole realtà i Patti possono riguardare in particolare gli interventi per la riqualificazione dello spazio urbano, il degrado ambientale, il rafforzamento dei dispositivi di sorveglianza, gli interventi su devianza ed emarginazione, sulla dispersione e sull'abbandono scolastico attraverso iniziative di educazione alla legalità che le parti realizzeranno perseguendo l'obiettivo di un coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche e delle componenti della società civile attraverso le reti di solidarietà e coesione sociale.  
Qualora dalle Intese, di cui al presente articolo, consegua l'attivazione di sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di verificarne la conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia.
5. Specifici progetti possono essere previsti per realizzare interventi di supporto psicologico alle vittime dei reati anche ricorrendo, per determinate fattispecie, alla collaborazione delle associazioni autorizzate antiracket e antiusura.
6. Le progettualità e le azioni sono fondate sulla raccolta di cui al comma 3 del successivo art. 5.

## Articolo 5

### *(Progetto 3. Supporto all'attività decisionale)*

1. Le Parti considerano di comune interesse strategico procedere all'integrazione dei dati afferenti ai fenomeni di criminalità, alle situazioni di disordine urbano e agli episodi di inciviltà, al fine di orientare - nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali - le proprie azioni di intervento.
2. Le informazioni di cui al comma 1:
  - a) riguardano i dati sintetici e analitici, resi anonimi, sulla delittuosità delle province/comuni in possesso del CED del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e quelli relativi agli episodi di inciviltà e degrado urbano rilevati dalle Polizie locali, raccolti telematicamente ed in possesso della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

- b) sono concentrate in un archivio unificato presso la Prefettura di Trieste, che costituisce il nucleo centrale del "Sistema informativo comune" (S.I.C.), regolato da un disciplinare operativo riguardante le procedure relative alla sua alimentazione, consultazione e funzionamento;
  - c) sono rese disponibili sia in forma statistica sia mediante l'integrazione con i sistemi cartografici regionali che consentono la visualizzazione territoriale dei fenomeni.
3. I risultati della raccolta integrata costituiscono supporto all'attività decisionale delle Parti, che si impegnano a condividerne l'attuazione attraverso gli strumenti di cooperazione istituzionale ivi compresi i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica e la Conferenza regionale delle autorità provinciali di pubblica sicurezza.
  4. Gli oneri relativi alle dotazioni informatiche necessarie allo sviluppo del progetto sono a carico della Regione, mentre gli oneri relativi al personale tecnico-operativo dedicato al progetto sono a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza.

#### Art. 6

##### *(Progetto 4. Piano coordinato di dislocazione dei presidi)*

1. Le parti concordano di valutare, secondo le linee d'indirizzo formulate dal Ministero dell'Interno, gli interventi di natura logistica, strumentale o finanziaria in vista di una migliore distribuzione delle Forze di polizia dello Stato e dei Corpi della polizia locale sul territorio regionale.
2. La Regione contribuisce, d'intesa con i Comuni interessati e sulla base del grado di esecutività progettuale garantita dagli stessi, al finanziamento degli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture o per la ristrutturazione di quelle esistenti che si rendono necessari. La successiva assegnazione alle Forze di polizia può avvenire senza oneri o con oneri attenuati da parte dello Stato.
3. La programmazione degli interventi tiene conto delle priorità in rapporto agli indici di sicurezza, alla economicità e razionalità di gestione, anche al fine di assicurare un'equilibrata presenza tra i presidi delle Forze di polizia e quelli dei Corpi della Polizia locale. Ove non risultino situazioni rispondenti ai criteri suddetti possono prioritariamente essere potenziate le sedi operative dei Corpi della Polizia locale, d'intesa tra la Regione e gli Enti locali interessati.
4. Ove necessario la Regione si adopera affinché la programmazione urbanistica a livello locale contempli tra le opere di urbanizzazione

secondaria la previsione dei presidi delle Forze di polizia dello Stato e dei Corpi della Polizia locale.

#### Articolo 7

##### *(Progetto 5. Sale Operative delle Forze di polizia e dei Corpi della polizia locale)*

1. Considerato che è già in fase di completamento il sistema di videoconferenza sui capoluoghi di provincia, le Parti si impegnano a predisporre il disciplinare operativo riguardante le procedure relative alla sua attivazione, avuto riguardo alle finalità convergenti delle Forze di polizia a competenza generale con i Corpi di Polizia locale e a quelle concorsuali e specialistiche delle altre Forze di polizia.
2. Le Parti concordano sull'opportunità di sviluppare ulteriormente le progettualità già avviate che consentano le più ampie sinergie tra le sale operative delle Forze di polizia a competenza generale e quelle dei Corpi di Polizia locale, al fine di migliorare l'impiego delle risorse sul territorio e per consentire tempestività di intervento.  
Qualora l'interconnessione delle sale operative, di cui al presente articolo, comporti anche il trasferimento delle immagini gestite da sistemi di videosorveglianza locale, le Parti concordano sulla necessità di una preventiva verifica di compatibilità delle procedure e delle tecnologie, in conformità alle vigenti disposizioni che regolano la materia.
3. Le Parti si impegnano, altresì, a predisporre uno studio di fattibilità per sperimentare in ambito regionale il Numero unico di emergenza 112 NUE, coerentemente con le evoluzioni, gli aggiornamenti eventualmente intervenuti e l'esito della sperimentazione condotta in provincia di Varese.
4. I costi relativi alla realizzazione degli interventi sono a carico delle Parti secondo specifiche intese e in ragione delle relative competenze.

#### Articolo 8

##### *(Responsabili del coordinamento generale e di progetto. Gruppi di lavoro paritetici)*

1. Le Parti nominano, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, un rappresentante della rispettiva Amministrazione incaricato di sovrintendere alle attività generali di coordinamento e di attuazione dei programmi e degli impegni assunti. Il predetto rappresentante designa, entro 30 giorni dalla sua nomina, un Responsabile di progetto e procede, d'intesa con lo stesso, all'individuazione dei componenti di



appositi Gruppi di lavoro paritetici per ciascuno dei progetti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

2. Ai Responsabili del coordinamento generale compete:
- la promozione di verifiche periodiche, almeno annuali, volte all'attuazione dell'Intesa e alla soluzione dei problemi emersi;
  - l'armonizzazione delle programmazioni definite dai Responsabili di progetto, con riferimento alle attività che abbiano incidenza in diversi progetti;
  - l'inoltro della programmazione annuale dei progetti alle rispettive Amministrazioni;
  - la facoltà di proporre alle Parti le integrazioni di carattere generale alla programmazione che si rendano necessarie per l'attuazione dei progetti;
  - la promozione delle modifiche ai contenuti dell'Intesa.

Ai Responsabili di progetto compete:

- la proposta di programmazione annuale del progetto;
- la definizione operativa e la programmazione dei tempi di realizzazione delle diverse attività, nell'ambito delle scadenze definite per ciascuna area di collaborazione;
- il coordinamento e il regolare funzionamento dei Gruppi di lavoro sottoindicati;
- l'attuazione delle attività previste e la formazione dei conseguenti atti.

Ai Gruppi di lavoro paritetici - cui possono partecipare, di volta in volta e in ragione degli argomenti da trattare, esperti di settore - compete, per ciascuno dei seguenti progetti in tema di:

- Attività di formazione e di aggiornamento professionale congiunto: predisporre le convenzioni per la formazione di cui all'art. 3 comma 2; approntare la programmazione annuale dell'aggiornamento professionale congiunto nonché i contenuti e le modalità organizzative delle sessioni e la relativa ripartizione degli oneri;
- Prevenzione sociale e intese locali in materia di sicurezza integrata: predisporre studi e progettualità finalizzati al conseguimento degli obiettivi indicati nell'art. 4;
- Supporto all'attività decisionale: definire i contenuti informativi da privilegiare e il programma di raccolta dei dati, valutandone semestralmente l'andamento e gli sviluppi; predisporre il disciplinare tecnico operativo del S.I.C. da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale;
- Piano coordinato di dislocazione dei presidi: predisporre un piano organico di realizzazione o ristrutturazione dei presidi, monitorare

l'andamento del progetto, riferendo sulle ulteriori eventuali necessità infrastrutturali in ordine di priorità;

- Sale operative delle Forze di polizia e dei Corpi della Polizia locale: predisporre il disciplinare operativo, da sottoporre all'approvazione dei Responsabili del coordinamento generale; approntare le progettualità operative; monitorare periodicamente il programma di attività.

3. I Responsabili del coordinamento generale presentano annualmente al Ministro dell'Interno e al Presidente della Regione una relazione volta a illustrare gli obiettivi perseguiti. I Responsabili di progetto, entro i mesi di giugno e dicembre di ogni anno, presentano ai Responsabili del coordinamento generale una relazione sugli obiettivi raggiunti, sulle linee di indirizzo della successiva programmazione e sull'attività svolta dai Gruppi di lavoro paritetici.

#### Articolo 9

##### *(Attuazione dell'Intesa)*

1. All'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa sovrintendono, per i profili di rispettiva competenza, il Prefetto del capoluogo di regione, in collaborazione con i Prefetti delle altre province, nonché uno o più rappresentanti regionali individuati dal Presidente della Regione.
2. La Regione attiva apposite forme di contribuzione logistica, strumentale o finanziaria da destinarsi all'attuazione dei programmi previsti dalla presente Intesa ovvero a progettualità straordinarie destinate al rafforzamento delle condizioni di sicurezza dei cittadini, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 439 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

#### Articolo 10

##### *(Durata)*

1. La presente Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione.
2. Le Parti si impegnano ad incontrarsi sei mesi prima della sua scadenza per valutarne l'eventuale rinnovo.

Articolo 11  
(Disciplinare)

1. Fermi restando i principi generali, le Parti possono concordemente decidere di modificare i contenuti della presente Intesa, al fine di un miglior conseguimento degli obiettivi.
2. Le Parti possono congiuntamente valutare la possibilità di stipulare successivi accordi, anche con altre Amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, con Enti locali e, eventualmente, con soggetti pubblici o privati, volti alla definizione di programmi operativi e alla allocazione di risorse in materia di sicurezza urbana e territoriale, come pure la partecipazione ad iniziative di carattere europeo o internazionale funzionali alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente Intesa.

Data 5 luglio 2010

Il Presidente della Regione  
Autonoma Friuli Venezia Giulia



Il ministro dell'interno

